



Roma, Li 10 dicembre 2020

**Oggetto: Newsletter Welfare e lavoro dipendente ENBIC - Studio ACTA – “Le novità fiscali della settimana”**

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità della settimana in materia di Welfare e lavoro dipendente.

#### **NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE**

##### **1. Distacco dei lavoratori: Corte di Giustizia, sent. nelle cause C-620/18 e C-626/18**

La Corte di Giustizia, con la sentenza depositata in data 8 dicembre 2020, ha respinto i ricorsi proposti dall'Ungheria e dalla Polonia diretti all'annullamento della direttiva (UE) 2018/957, recante modifica della direttiva 96/71/CE, sul rafforzamento dei diritti dei lavoratori distaccati, ai quali è attribuita una maggiore protezione per quanto riguarda la loro retribuzione e i loro diritti sociali e del lavoro. Ai sensi della direttiva, tali aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati devono rispettare, in linea di principio, le norme applicabili nello Stato membro ospitante, ossia quello in cui i lavoratori sono stati distaccati. Inoltre, quando i lavoratori vengono distaccati per un periodo superiore a dodici mesi (o eccezionalmente a diciotto mesi), la Direttiva richiede che si applichino loro le stesse condizioni di lavoro e di occupazione applicabili ai lavoratori dello Stato membro ospitante.

I Giudici europei, nel disattendere le censure mosse dagli Stati membri, hanno statuito che la Direttiva menzionata consta di un'adeguata base giuridica, giacché essa persegue il duplice obiettivo di garantire, per un verso, che le imprese possano eseguire prestazioni transnazionali di servizi spostando lavoratori dal proprio Stato di stabilimento e di tutelare, per altro verso, i diritti dei lavoratori distaccati impedendo la concorrenza sleale fra le imprese, derivante dai diversi livelli di tutela esistenti fra gli Stati membri.

##### **2. Circolare INPS n. 139: Cassa integrazione COVID-19**

Con la circolare in commento, l'INPS, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, illustra le novità introdotte dal decreto-legge n. 137/2020 (Decreto Ristori) e dal decreto-legge n. 17/2020 (Decreto Ristori-quater), in merito alla gestione delle domande di integrazione salariale introdotte dal decreto Cura Italia.

Si ricorda, in proposito, che il decreto Ristori ha previsto ulteriori 6 settimane con decorrenza dal 15 novembre 2020 in aggiunta alle settimane previste dal decreto Agosto che avevamo come termine il 31 dicembre 2020; di conseguenza, deve essere effettuato un coordinamento tra le due norme del decreto Agosto e del decreto Ristori, con conseguenza che i datori di lavoro che hanno richiesto o che richiederanno periodi che rientrano in tale ultima disciplina potranno, nel rispetto dei presupposti di legge, accedere ai trattamenti per i periodi e alle condizioni dalla stessa previsti anche per i periodi successivi al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Le 6 settimane previste dal decreto Ristori possono essere riconosciute ai datori ai quali sia già stato autorizzato il secondo periodo delle 9 settimane del decreto Agosto e ai datori appartenenti a settori

economici e produttivi che sono stati oggetto di limitazioni e chiusure disposte dai vari D.P.C.M. nella fase emergenziale.

La circolare procede anche ad illustra le percentuali di contributo addizionale, come di seguito riportato:

1. contributo del 9%: imprese con una riduzione tra il fatturato del primo semestre 2019 e quello 2020 inferiore del 20%;
2. contributo del 18%: imprese senza nessuna riduzione tra il fatturato del primo semestre 2019 e quello del primo semestre del 2020;
3. nessun contributo: imprese che hanno subito una riduzione tra il fatturato del primo semestre 2019 e quello del primo semestre 2020 pari o superiore al 20% oppure per le imprese appartenenti ai settori previsti dai vari D.P.C.M. a prescindere dalla zona di attività, che hanno richiesto comunque all'istituto l'apposito codice di autorizzazione "4X".

I lavoratori interessati dalla misura in esame sono tutti i lavoratori assunti fino alla data del 9 novembre 2020. È prevista una nuova causale per presentare la domanda, definita quale causale "COVID-19 DL137".

In merito alla concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga, la circolare ricorda l'obbligatorietà dell'accordo sindacale concluso con le rappresentanze comparativamente più rappresentative per le aziende con più di 5 dipendenti, anche in via telematica; ai lavoratori interessati dal trattamento di CIGD sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni familiari.

Viene confermata e ribadita i termini previsti, e dunque sussiste l'obbligo di trasmissione entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo: per il D.L. n. 137/2020 che iniziava il 16 novembre, il termine è fissato al 31 dicembre 2020.

Il termine è da considerare sempre in riferimento al singolo mese: pertanto, in caso di domande plurimensili, il datore di lavoro può sempre rinviare la domanda non ancora decaduta, ovvero quella il cui termine ancora non è scaduto.

Resta ferma la possibilità per il datore di lavoro di poter anticipare il trattamento salariale senza nessuna documentazione comprovante lo stato di difficoltà finanziaria dell'impresa oppure di optare per il pagamento diretto anche con la modalità anticipo 40%.

\*\*\*

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.

**ENBIC - Studio ACTA**